

Consigli dei Ministri nn. 53 e 54 del 24 e 29 dicembre 2021

30 Dicembre 2021



Il Consiglio dei ministri, nella [seduta n. 54 del 29 dicembre u.s.](#), **ha approvato**, tra l'altro:

- **un decreto-legge** che introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria. Il testo prevede nuove misure in merito all'estensione del Green Pass rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) e le quarantene per i vaccinati.

Green Pass rafforzato

Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l'uso del Green Pass rafforzato alle seguenti attività:

alberghi e strutture ricettive;

feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;

sagre e fiere;

centri congressi;

servizi di ristorazione all'aperto;

impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;

piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all'aperto;

centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all'aperto.

Inoltre il Green Pass rafforzato è necessario per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

Quarantene

Il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.

Fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare - solo qualora sintomatici - un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all'ultima esposizione al caso.

Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell'auto-sorveglianza sopradescritta consegua all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all'Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.

Capienze

Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all'aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.

-in esame preliminare, un regolamento, da adottarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica, recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai **Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)** di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Il Consiglio ha, inoltre, adottato le seguenti **deliberazioni di protezione civile**:

- la proroga, per dodici mesi, dello stato di emergenza già deliberato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni dal 1° al 10 dicembre 2020 nel territorio delle province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia;
- la proroga, per dodici mesi, dello stato di emergenza già deliberato in conseguenza degli eventi meteorologici che si sono verificati nel mese di dicembre 2019 nel territorio della provincia di Messina e del comune di Altofonte, in provincia di Palermo;
- la proroga, per dodici mesi, dello stato di emergenza già deliberato in conseguenza degli eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020 nel territorio delle province di Belluno, di Treviso e di Padova, dei Comuni di Torre di Quartesolo, di Vicenza, di Longare e dell'area dell'Alto Vicentino in provincia di Vicenza e della fascia costiera della provincia di Venezia;
- la dichiarazione dello stato di emergenza, per dodici mesi, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 5 ottobre 2021, dal 13 al 14 ottobre 2021, dal 22 al 26 ottobre 2021, dal 28 al 31 ottobre 2021 e dall'8 al 17 novembre 2021, nel territorio delle province di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani. Per far fronte alle esigenze più immediate sono stati stanziati 6.000.000 di euro a carico del Fondo per le emergenze nazionali;
- l'ulteriore stanziamento di 1.850.000 euro per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni dal 4 al 12 dicembre 2020 nel territorio delle province di Udine, di Pordenone e dei comuni di Trieste e di Muggia, in provincia di Trieste;
- la dichiarazione dello stato di emergenza, per un periodo di sei mesi, in conseguenza delle elevate concentrazioni in aria dei gas vulcanici CO₂, SO₂ e H₂S rilevate nel territorio dell'isola di Vulcano, ricompresa nel comune di Lipari, in provincia di Messina. Per le esigenze più immediate, è

stata stanziata la somma di 2.000.000 di euro a carico del Fondo per le emergenze nazionali.

Il Consiglio ha, altresì, deliberato l'avvio della procedura per la nomina del dott. Carlo Comporti a componente della CONSOB (Commissione nazionale per le società e la Borsa) in sostituzione del dott. Carmine Di Noia.

Il Consiglio dei ministri, nella [seduta n. 53 del 24 dicembre u.s.](#), **ha approvato**, la Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2022-2024.

La Nota recepisce le modifiche al disegno di legge di bilancio approvate in prima lettura dal Senato della Repubblica e contiene i prospetti contabili analoghi a quelli del disegno di legge di bilancio, distinti per unità di voto e allegati tecnici per capitoli. Tali prospetti riportano gli effetti finanziari dell'intero bilancio dello Stato e le variazioni connesse agli emendamenti approvati esposte in apposite colonne, distintamente per la Sezione I e la Sezione II.